

Gli effetti della sentenza della Consulta che ha bocciato il regime introdotto dal dlgs 66/2003

Orario, sanzioni da ricalcolare

Importi ridotti per le violazioni dall'1/9/2003 al 24/6/2008

DI DANIELE CIRIOLI

Sanzioni sull'orario di lavoro da ricalcolare. Per le violazioni commesse tra il 1° settembre 2004 e il 24 giugno 2008, infatti, le direzioni regionali e territoriali del lavoro devono procedere alla rideterminazione sulla base degli importi vigenti prima della riforma del dlgs n. 66/2003. Le violazioni oggetto di riesame sono la durata massima dell'orario di lavoro, i riposi giornalieri e settimanali e le ferie annuali, mentre gli interessati sono i datori di lavoro soggetti a ispezioni non ancora del tutto concluse. A stabilirlo è il ministero del lavoro, nella lettera circolare prot. n. 12552/2014, illustrando gli effetti della sentenza n. 153/2014 della corte costituzionale (si veda *ItaliaOggi* del 5 giugno scorso).

Sanzioni illegittime. Con la predetta sentenza, la Consulta ha dichiarato illegittime le sanzioni sull'orario di lavoro previste per le violazioni delle norme sull'orario di lavoro (da

Quando scatta la rideterminazione

Rapporti ex art. 17 della legge n. 689/1981 (rapporti con la prova delle contestazioni e/o delle notificazioni) non ancora oggetto di ordinanza ingiunzione, relativi a verbali di contestazione e notificazione di illeciti amministrativi

Ordinanza ingiunzione emessa ma senza che sia spirato il termine per l'opposizione giudiziale

Opposizione proposta quando il relativo giudizio sia ancora pendente, ovvero la sentenza non sia ancora passata in giudicato

130 a 780 euro per lavoratore e per periodo), sui riposi giornalieri e settimanali (da 105 a 630 euro) e sulle ferie annuali (da 130 a 780 euro per lavoratore e per periodo); sono di misura superiore al precedente regime, per cui risulta violata la delega legislativa che imponeva l'invarianza delle misure punitive. In pratica, la corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis, commi 3 e 4, del dlgs n. 66/2003, introdotto dal dlgs n. 213/2004.

Periodo limitato. La pronuncia, spiega il ministero del lavoro, interessa esclusi-

vamente il periodo che va dal 1° settembre 2004 al 24 giugno 2008, poiché dal giorno successivo (25 giugno 2008) la norma è stata modificata dal dl n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, con un intervento al di fuori della delega e, dunque, legittimo anche se con effetto incrementativo delle sanzioni. Di conseguenza, precisa il ministero, la sentenza «grazia» soltanto le sanzioni riferite a violazioni commesse nel predetto arco temporale e ad esse si rivolgono le istruzioni ministeriali.

Le conseguenze della sentenza. Inoltre gli effetti

della sentenza, aggiunge il ministero, incidono solo sulle situazioni giuridiche pregresse che siano ancora aperte o pendenti, mentre non riguardano le vicende «chiuse», in quanto regolate da sentenze definitive (passate in giudicato), da atti amministrativi definitivi, oppure nei casi di decorrenza del termine di prescrizione o dal verificarsi di decadenze. Perciò laddove il procedimento risultò chiuso perché, ad esempio, il verbale è stato pagato e anche in caso di ordinanze ingiunzioni per le quali siano spirati i termini di opposizione, non si avrà alcuna estensione degli

effetti della sentenza della corte costituzionale. Per i casi non «chiusi», ai fini strettamente pratici il ministero invita gli uffici a rideterminare gli importi delle sanzioni sulla base delle misure vigenti prima della riforma del 2004, ossia secondo il regime sanzionatorio di cui all'art. 9 del dl n. 692/1923 e dell'art. 27 della legge n. 370/1934 nei casi indicati in tabella. In base a tali norme, a tutte le violazioni in esame, tranne quella relativa al mancato riconoscimento delle ferie annuali (non punita) è prevista l'applicazione di una sanzione di importo variabile da 25 a 154 euro con riferimento a un numero di lavoratori inferiore a 6 e da 154 a 1.032 euro in relazione a un numero di lavoratori superiore a 5, importi quintuplicati dal 1° gennaio 2007 per effetto della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) rispettivamente da 125 a 770 euro con riferimento a un numero di lavoratori inferiore a 6 e da 770 a 5.160 euro in relazione a un numero di lavoratori superiore a 5.

BREVI

Bollino blu per gli esperti di privacy. Anche gli iscritti a Federprivacy, grazie alla legge 4/2013, potranno ottenere l'attestato di qualità delle prestazioni professionali. L'associazione, che rappresenta la categoria dei privacy officer e consulenti della privacy, ovvero gli esperti di data protection, è stata iscritta nei giorni scorsi nell'elenco per le professioni non organizzate presso il ministero dello sviluppo economico.

La Commissione europea ha formalmente approvato il programma operativo italiano di Garanzia Giovani. «È davvero una buona notizia, una risposta importante alle preoccupazioni che erano state espresse circa la bontà dell'impianto della Garanzia Giovani e che ci conforta nel nostro impegno diretto a offrire un'opportunità di inserimento nel mondo del lavoro ai giovani fino a 29 anni che non studiano e non lavorano». Così il ministro del lavoro, Giuliano Poletti, commentando la destinazione di 1,1 mld da parte dell'Ue all'Italia in favore dei giovani disoccupati.

Ok all'incentivo della legge Fornero

Esodo facilitato per gli artisti

DI CARLA DE LELLIS

Via libera agli incentivi all'esodo per sportivi e artisti. Con circolare n. 90/2014, infatti, l'Inps detta le istruzioni operative per il prepensionamento dei lavoratori iscritti all'ex Enpals (ai quali mancano quattro anni massimo alla pensione), a seguito del parere positivo espresso dal ministero del lavoro.

Incentivo Fornero. La misura è stata introdotta dalla riforma Fornero, la legge n. 92/2012. In pratica prevede un anticipo della pensione a tre condizioni: che tale anticipo sia al massimo di quattro anni; che sia frutto di accordo sindacale; e (soprattutto) che il datore di lavoro si faccia carico di pagare la «retribuzione-pensione», per tutto il periodo di attesa alla pensione (massimo quattro anni), incluso l'onere per i contributi figurativi.

L'Inps spiega che anche ai lavoratori iscritti all'ex Enpals si applicano le ordinarie disposizioni (illustrate principalmente nella circolare n. 119/2013), fatta eccezione di quelle relative al calcolo dell'onere. L'incentivo può essere applicato ai lavoratori ai quali mancano al massimo

quattro anni per maturare il diritto a una pensione, di vecchiaia o anticipata, i quali in attesa di ricevere la pensione vera e propria percepiranno una prestazione (retribuzione-pensione) d'importo pari a quello teorico della pensione calcolata all'atto di anticipo del pensionamento.

Gli oneri contributivi. Le somme occorrenti a coprire la contribuzione figurativa, spiega l'Inps, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Per l'anno 2014, in particolare, l'aliquota contributiva e i massimali di riferimento per sono i seguenti:

a) per i lavoratori iscritti al 31 dicembre 1995: aliquota del 33% calcolata sull'imponibile di riferimento giornaliera fino al massimale di 729,90 euro, con applicazione del sistema di calcolo dei contributi per fasce di retribuzione giornaliera, senza applicazione della contribuzione di solidarietà;

b) per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995: aliquota pari al 33% calcolata sull'imponibile di riferimento fino al massimale annuo di 100.123 euro, senza l'applicazione della contribuzione di solidarietà.

Più tempo per i lavoratori già formati

Proroga ingressi per gli stranieri

DI CARLA DE LELLIS

Prorogato al 31 dicembre 2014 il termine di presentazione dell'istanza d'ingresso di stranieri in Italia e per la conversione di permessi di soggiorno. Lo stabilisce una circolare congiunta del ministero del lavoro e dell'Interno, la prot. n. 4319/2014. La proroga concerne le quote d'ingresso previste dal dpcm 25 novembre 2013 relativamente a: 1) ingressi di cittadini formati all'estero; 2) conversione di permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro stato membro dell'Ue in permessi di soggiorno subordinato e autonomo.

Lavoratori formati. La quota di 3mila ingressi per lavoratori stranieri che hanno completato i programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine, spiega la circolare, risulta essere stata utilizzata in misura fortemente ridotta, ossia circa il 5,6% del totale della quota (168 richieste, dunque). Da qui la necessità che il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze (modello-PS), già fis-

sato al 20 agosto 2014, venga prorogato fino alle ore 24 del 31 dicembre 2014.

Conversione permessi CE. Alla stessa data del 31 dicembre 2014, aggiunge la circolare, è da intendersi prorogato anche il termine ultimo per la richiesta di conversione di permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini stranieri da uno Stato membro dell'unione europea in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, compresi domestici, e in permessi di soggiorno per lavoro autonomo. Anche in questo caso la motivazione è lo scarso utilizzo delle quote che risultano, al momento, utilizzate rispettivamente per il 37,6% (376 richieste su 1.000 posti disponibili per i permessi di soggiorno per lavoro subordinato) e per il 20,4% (51 richieste su 250 posti disponibili per i permessi di soggiorno per lavoro autonomo). Le domande, spiega infine la circolare, andranno presentate con le modalità telematiche e le procedure già in atto, utilizzando i modelli LS (per il lavoro subordinato), LS1 (per il lavoro domestico) e LS2 (per il lavoro autonomo).